



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 04/06/2015

Atto n. 17

**Oggetto: Razionalizzazione delle società partecipate, adempimenti ai sensi della L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 c. 611: autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute**

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Giugno, dalle ore 19:55, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LOIRA NICOLA	SI	CAPECI SONIA	SI
CATALINI GIUSEPPE	SI	RACCICHINI GIORGIO	SI
SILVESTRINI MASSIMO	NO	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
MINNETTI DANIELA	SI	SALVATELLI LAURO	NO
BALDASSARRI ELISABETTA	NO	MANDOLESI ROBERTO	SI
NICCIA' GIOVANNI	SI	VITALI ROSATI GUALBERTO	NO
LAURENZI DARIO	NO	DEL VECCHIO CARLO	SI
MARZIALI NICOLA	SI		

**Totale presenti n. 12**

**Totale assenti n. 5**

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini.

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO CIABATTONI CATIA TALAMONTI UMBERTO VESPRINI VALERIO

La seduta è pubblica.

Illustra il punto 6) all'o.d.g.: " Razionalizzazione delle società partecipate, adempimenti ai sensi della l. 23/1272014 n. 190 art. 1 c. 611: autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute" il Sindaco.

Esce il consigliere Del Vecchio. Presenti 11, assenti 6 (Silvestrini, Baldassarri, Laurenzi, Salvatelli, Vitali Rosati, Del Vecchio).

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la fase della discussione. Non essendoci richieste di intervento, così come richieste per dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la fase delle dichiarazioni di voto e dà inizio alle operazioni di voto.

Si registra il seguente risultato:

favorevoli: 8

astenuti: 3 (Agostini, Mandolesi, Bragagnolo)

Viene posta a votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente esito:

favorevoli: 8

astenuti: 3 ( Agostini, Bragagnolo, Mandolesi).

Non essendo stato raggiunto il quorum richiesto dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione non diviene immediatamente eseguibile.

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) pubblicata in G.U. n. 300 del 29.12.2014 S.O. n. 99;

Dato atto che la suddetta L. 190/2014, all'art. 1 c. 611 prevede che gli enti locali, al fine di “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, a decorrere dal 1° gennaio 2015 provvedano ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

Rilevato che la Legge di stabilità 2015, sempre all'art. 1 c. 611, individua una serie di criteri sulla base dei quali effettuare il predetto processo di razionalizzazione delle società degli enti locali, specificatamente:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Richiamato altresì l'art. 1 c. 612, legge citata, laddove prevede che: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

Vista la D.G.C. n. 44 del 20.03.2015 recante ad oggetto: “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate” con la quale veniva approvato il documento istruttorio in merito alla razionalizzazione delle società partecipate redatto per le finalità di cui alla L. 23/12/2014 n. 190 art. 1 c. 611, al contempo invitando il Sindaco a sottoporre il suddetto documento al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2010 ad oggetto: “Ricognizione delle partecipazioni societarie del comune di Porto San Giorgio. Indirizzi ai

sensi dell'art. 3, commi 27/33, Legge n. 244/2007", con la quale in forza delle disposizioni di cui alla Legge la legge n. 244 del 24.12.2007, Legge Finanziaria 2008, art. 3 commi 23 – 27, si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie all'epoca detenute da questo Comune come risultanti dalla relativa relazione istruttoria nonché all'individuazione di quali fra esse dovevano essere mantenute e quali dovevano essere cedute;

Dato atto pertanto che con il richiamato provvedimento n. 93/2010 il Consiglio Comunale dopo aver riscontrato la sussistenza dei requisiti necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, autorizzò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi da 23 a 27 della L.244/2007, il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Porto San Giorgio nelle società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, San Giorgio Energie Srl, nella Steat Spa e nella CIIP Spa, al contempo autorizzando la cessione tramite procedura ad evidenza pubblica della partecipazione nella società Eventi Culturali Srl (quota percentuale di partecipazione dello 0,50%), per la quale trova applicazione oggi la disposizione prevista all'art. 1 comma 569 della L. 27.12.2013 n°147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" laddove è previsto che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa L. n. 147/2013 la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto ed entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile;

Richiamate altresì le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2014 avente ad oggetto: "Modifiche dello statuto della società partecipata "San Giorgio Energie s.r.l.": approvazione" e n. 45 assunta in pari data avente ad oggetto: "Indirizzi in merito alla vendita di quota minoritaria del capitale sociale della società partecipata "San Giorgio Energie s.r.l."";

Rilevato che con la richiamata D.C.C. n. 45/2014 l'Amministrazione comunale, tra l'altro, ha autorizzato la vendita tramite procedura ad evidenza pubblica aperta, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, della quota minoritaria del capitale sociale della propria società San Giorgio Energie s.r.l., nella misura del 49%, al contempo dettando alcuni indirizzi per la procedura di vendita;

Richiamata la determinazione a firma del Segretario Generale n. 2022 del 22.12.2014 adottata in quanto dirigente del servizio società partecipate, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della cessione della quota minoritaria del 49% del capitale sociale della soc. San Giorgio Energie srl, il cui atto di cessione è stato stipulato il 19.01.2015;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla verifica dell'applicabilità, nel caso concreto delle partecipazioni societarie di questo Comune, dei criteri di cui al citato art. 1, c. 611, L. n. 190/2014 e della fattibilità del conseguente piano di razionalizzazione;

Richiamate le note recanti ad oggetto "Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie ex art.1, comma 611, L.190/2014, depositate al fascicolo d'ufficio e registrate al protocollo dell'ente ai nn. 7816 del 24.03.2015, 7821 del 24.03.2015, 7851 del 24.03.2015, 7956 del 25.03.2015, con le quali venivano invitate rispettivamente le Ditte San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, San Giorgio Energie Srl, CIIP Spa e Steat Spa ad individuare e proporre eventuali azioni di recupero di efficienza in applicazione della normativa sopra richiamata, segnatamente alla lettera e) del comma 611;

Dato atto che le note suddette sono state inviate alle società nella considerazione che solo gli organi amministrativi societari hanno la responsabilità funzionale nonché la competenza

tecnica necessaria ed indispensabile a valutare ed individuare possibili azioni migliorative della propria gestione dal lato dell'efficienza, stanti gli obiettivi assegnati dalla proprietà aziendale;

Visti gli atti d'ufficio con particolare riferimento alle note prot. n.11459 del 5.5.2015 e n. 11384 del 04.05.2015 a firma rispettivamente dell'amministratore unico della SGDS Srl e dell'amministratore delegato della SGE Srl in relazione alla verifica di cui alla lett. e) art. 1 c. 611 della citata L. n. 190/2014, in risposta delle note richiamate, mentre nulla è pervenuto a tutt'oggi dalle società STEAT s.p.a. e CILIP s.p.a. per le quali comunque il Comune detiene solo partecipazioni di minoranza;

Preso atto degli elementi di giudizio offerti dal documento istruttorio, già fatto oggetto di approvazione dell'atto di Giunta sopra richiamato n. 44 del 20.03.2015, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, dall'esame congiunto dei contenuti del documento istruttorio e delle note di risposta delle due società a partecipazione di controllo, si evince che:

- il criterio di cui alla lettera a) del comma 611, art.1, L. 190/2014, coincide sostanzialmente con le disposizioni di legge statale che sono alla base delle determinazioni assunte con l'atto di Consiglio comunale 93/2010, le stesse pertanto possono essere confermate anche per la corrente verifica;
- i criteri di cui alle lettere b), c) e d) risultano inapplicabili al quadro complessivo delle attuali partecipazioni societarie;
- relativamente ai criteri di cui alla lettera e), riferita al contenimento dei costi di funzionamento, non può che farsi riferimento ai contenuti delle note sopra richiamate degli amministratori delle società controllate SGDS s.r.l. e SGE s.r.l., secondo cui sono già in fieri azioni di efficientamento, pertanto alle stesse si fa integrale rimando relativamente all'adozione di azioni di contenimento dei costi;

Che sulla presente proposta verrà acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale in quanto Responsabile del servizio "Società partecipate e controllo di gestione", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto sopra esposto, lo scrivente Segretario Generale in quanto responsabile del servizio "Società partecipate e controllo di gestione"

#### PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) di prendere atto del documento istruttorio, già fatto oggetto di approvazione di Giunta con atto n. 44 del 20.03.2015, allegato sub A) quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di dare atto che il criterio di cui alla lettera a) del comma 611, art.1, L. 190/2014, coincide sostanzialmente con le disposizioni di legge statale che sono alla base delle determinazioni assunte con l'atto di Consiglio comunale 93/2010, pertanto si può confermare la sussistenza dei requisiti necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ricomprendendo in tale espressione anche i servizi di interesse generale della comunità amministrata, autorizzando ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 c. 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) nonché di quanto previsto all'art.3, commi da 23 a 27, della L.244/2007, il mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Porto San Giorgio nelle società di seguito indicate:

<b>Partecipate</b>	<b>S.G.D.S. srl</b>	<b>S.G.E. srl</b>	<b>S.T.E.A.T. spa</b>	<b>C.I.I.P. spa</b>
% partecipazione	100 %	51%	0,67 %	5,29%
Oggetto sociale (sintetico)	Funzioni nel campo della pulizia ed igiene urbana; funzioni di esercizio della rete distribuzione gas metano; funzioni nel campo della manutenzione patrimonio comunale; funzioni nel campo dell'assistenza scolastica	Funzioni di vendita di gas naturale energia elettrica; funzioni nel campo della pubblica illuminazione; funzioni nel campo delle energie rinnovabili	Funzioni nel campo del trasporto pubblico locale; funzioni nel campo del turismo	Funzioni nel campo della gestione del servizio idrico integrato; funzioni nel campo delle energie rinnovabili
Servizio svolto (sintetico)	Raccolta smaltimento r.s.u.; esercizio della rete distribuzione gas metano; pulizia immobili comunali; assistenza scuolabus; assistenza refezione scolastica	Vendita gas metano utenti finali; produzione energia elettrica fonti alternative	Esercizio di autolinee di trasporto pubblico locale	Esercizio del servizio idrico integrato

- 3) di dare atto che i criteri di cui alle lettere b), c) e d) risultano inapplicabili al quadro complessivo delle attuali partecipazioni societarie;
- 4) di dare atto che per i criteri di cui alla lettera e), si fa riferimento ai contenuti delle note sopra richiamate degli amministratori delle società controllate SGDS s.r.l. e SGE s.r.l., allegate sub B) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e le stesse assumono il valore del piano operativo di cui al comma 612, art.1, L. 190/2014;
- 5) Di inviare il presente atto all'organo di controllo interno ed agli organi di revisione economico - finanziaria per quanto di competenza;

- 6) Di inviare il presente atto alla competente sezione territoriale della Corte dei Conti nei termini previsti dalla Legge di stabilità 2015 così come in premessa indicati;
- 7) Di trasmettere il presente atto al servizio CED comunale per la pubblicazione nel sito internet istituzionale;
- 8) Di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la posizione organizzativa autonoma;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 8, , astenuti 3 (Agostini, Mandolesi, Bragagnolo) resi nelle forme di legge e di Statuto,

### DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 8, astenuti 3 (Agostini Mandolesi, Bragagnolo) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione non viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Catalini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dino Vesprini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti

---





# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**Parere di Regolarità Tecnica**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**

**in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

**della proposta n. 1104 del 07/05/2015**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Porto San Giorgio, lì 19/05/2015

**IL DIRIGENTE**

**VESPRINI DINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

PROVINCIA DI FERMO

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI**

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**della proposta n. 1104 del 07/05/2015**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Porto San Giorgio, lì 19/05/2015

**IL DIRIGENTE**  
**FANESI IRAIDE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

Il 10/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 17 del 04/06/2015 con oggetto:

Razionalizzazione delle società partecipate, adempimenti ai sensi della L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 c. 611: autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 09/06/2015

Data 10/06/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.